

COMUNE DI MONTE RINALDO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 34 DEL 14-12-20

**OGGETTO: CONCESSIONE DELEGA A RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE COMUNALI
AD AGENZIA DELLE RISCOSSIONI SPA**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria , che è stata partecipata ai signori consiglieri nei modi di legge, risultano all'appello nominale:

BORRONI GIANMARIO	P	ISIDORI ROSSANO	P
SOBRINI MARCO	P	VITELLOZZI CLAUDIO	A
MARCATTILI LUCIA	P	MATRICARDI LUCA	P
VALORI SILVIA	P	PALOMBI LEONARDO	A
FIACCONI FRANCESCO	P	NESPECA STEFANO	P
TOSTI ANGELA	P		

Presente

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria

Assume la presidenza il Sig. BORRONI GIANMARIO SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

VALORI SILVIA
MATRICARDI LUCA

PREMESSO CHE:

- l'art.117, comma 1, lett. p) della costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art. 42 del D. Lgs. 7/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- gli artt. 52 e seguenti del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, dispone che: *"...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 1. *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 2. *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 3. *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.*

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 1, del D. L. 30/09/2005 n. 203, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 2/12/2005 n. 248 che dispone: *"A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva*

approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”;

- l'art. 3, comma 25, del citato D.L. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n.35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n.64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225, il quale dispone che: *“fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;*
- l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D. L. 13/05/2011 n. 70, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 12/07/2011 n. 106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D. L. n. 35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D. L. 193/2016, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”.*

TENUTO CONTO CHE

l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATO INOLTRE:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, in attesa di conversione, il quale stabilisce, con riferimento ad “Agenzia delle entrate – riscossione” che *“...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;*
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D. L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di*

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

- l'art. 2-bis del D. L. n. 193/2016, il quale ha stabilito che: *“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore”* ;
- l'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n. 244, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 27/02/2017 n. 19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

TENUTO CONTO, altresì, che a mente dell'art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 193/2016, introdotto dall'art. 13 del D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 27/02/2017 n. 19, sono esclusi dall'applicazione della disposizione dell'art. 2-bis, comma 1, i versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate – riscossione.

PRESO ATTO CHE la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D. L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

RICHIAMATE le disposizioni dell'Unione Europea ed in particolare:

- l'art.4, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (di seguito anche TUE), nella versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390, che obbliga l'Unione a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea il principio di autonomia istituzionale ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati (in tal senso sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2016 C-51/15 e le diverse sentenze richiamate nell'ambito della stessa);
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico, contenute dal 45° al 47° considerando e nell'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 2014/23/UE del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2011 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico contenute dal 31° al 33° considerando e nell'art. 1, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2011 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il 48° considerando della citata Direttiva 2014/23/UE ed, analogamente, il 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE che dispongono: *“In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni”*.

RICHIAMATE le disposizioni attuative della citata disciplina comunitaria ed in particolare:

- l'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 il quale dispone: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”*;
- l'art. 5 del D. Lgs. 18/04/2016 ad oggetto: *“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”*.

CONSIDERATO che il disposto del citato art.15 costituisce recepimento nell'ordinamento italiano del citato principio di autonomia istituzionale, elaborato dapprima dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e poi ripreso nelle citate direttive comunitarie, come ha avuto modo di meglio argomentare il Consiglio di Stato con parere del 11/03/2015.

CONSIDERATO che dall'esposto quadro normativo si evince:

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto quale espressione della autodeterminazione degli stessi;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza, anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni, come meglio definito nelle citate direttive comunitarie;
- a maggior ragione esulta dalla predetta disciplina comunitaria l'affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;
- il principio di autonomia istituzionale risulta recepita nell'ambito dell'ordinamento italiano sia in generale che nello specifico in materia di contratti pubblici in attuazione delle predette direttive europee;
- con le disposizioni del citato D. L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di

organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato D. L. n.203/2005;

- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- dunque, tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto dei citati 48° considerando della Direttiva 2014/23/UE e 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE, a sua volta attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE, e per la conseguenza non è soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs.18/4/2016 n.50 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza.

CONSIDERATO ANCORA:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.218.

DATO ATTO INOLTRE CHE lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;

CONSIDERATO invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, (art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011) successiva all'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, *sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia*

anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale.

CONSIDERATO inoltre che anche le altre forme di gestione ammesse dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs 446/1997, quali le forme associative e l'affidamento a società in house o a società miste non siano utilizzabili nel breve termine sia per la complessità della loro attivazione e sia per i vincoli normativi che sono previsti in tema di società partecipate.

VALUTATO che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D. L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D. L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali.

TENUTO CONTO peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D. Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge.

CONSIDERATO, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del D.P.R. 602/1973, del D. Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

RITENUTO pertanto di affidare la riscossione *coattiva* delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016.

ACQUISITI i pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D. Lgs 118/2011.

VISTO lo Statuto comunale.

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano ;

**D E
L I B
E R
A**

DI DELEGARE le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in

premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione *coattiva* delle entrate dello scrivente Ente sia tributarie che patrimoniali, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “*Agenzia delle Entrate – Riscossione*”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 1/12/2016 n. 225.

DI STABILIRE che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative.

- 1) Di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia.
- 2) Di dare mandato ai competenti funzionario ed ufficio affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.
- 3) Di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.
- 4) Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell’esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate garantendo dal prossimo 1° luglio la piena operatività dell’affidamento della riscossione, tenuto conto della cessazione di Equitalia dal 30 giugno.

COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: CONCESSIONE DELEGA A RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE COMUNALI AD AGENZIA DELLE RISCOSSIONI SPA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 34 in Data 14-12-20 , di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e conformità amministrativa.

Il Responsabile del servizio
F.to

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Giampaoli Andrea

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria

IL PRESIDENTE
F.to BORRONI GIANMARIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi in data 26-02-21

IL MESSO COMUNALE
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 14-12-20, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria
